

BVGer D-7217/2016 vom 2. März 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-7217_2016

FR: TAF D-7217/2016 du 2 mars 2017

IT: TAF D-7217/2016 del 2 marzo 2017

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.1

Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico

del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.

E. 3.2

Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e relativi riferimenti). Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 3.3

Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 3.4

Tuttavia, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 4

Nel caso di specie, dagli atti all'incarto, risulta anzitutto un permesso di soggiorno sloveno rilasciato a nome dell'insorgente e valido dal 13 novembre 2015 al 13 maggio 2016. Inoltre, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli interessati hanno inoltrato una domanda d'asilo in Germania il 15 novembre 2015 (cfr. atto A6/1). Il 5 gennaio 2016 la SEM ha dunque presentato alle autorità slovene competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento

Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto A18/9). In un secondo tempo, il 20 gennaio 2016, l'autorità di prime cure ha inoltrato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto A21/5). Le autorità slovene, in data 22 gennaio 2016, hanno respinto la richiesta di presa in carico presentata, mentre le autorità tedesche, in data 27 gennaio 2016 hanno espressamente accettato il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania in applicazione della stessa disposizione, ovvero l'art. 18 par. 1 lett. Regolamento Dublino III (cfr. atto A23/5). Di conseguenza, la competenza della Germania, peraltro non contestata dai ricorrenti, è in casu data.

E. 5

Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Germania non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). La Germania è peraltro legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo e in particolare del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo è dallo Stato in questione presunto (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 6

I ricorrenti, contestano unicamente la questione della compatibilità di un rinvio dalla Svizzera in rapporto alle conseguenze che l'interruzione delle misure terapeutiche e pedagogiche attivate in E._____ potrebbero esplicare sul bambino. Con tale argomento i ricorrenti si riferiscono alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere discrezionale in modo conforme alla legge. Contrariamente, l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.1

Per quanto riguarda il trasferimento, come già ritenuto nella sentenza del TAF del 22 giugno 2016 D-2352/2016 consid. 7.4.1, e come d'altronde non contestato dai ricorrenti, non vi sono elementi per ritenere che lo Stato di destinazione non disponga di infrastrutture mediche sufficienti. Su questo punto, il Tribunale, per evitare ulteriori ripetizioni, rinvia dunque ai considerandi della decisione impugnata. Pertanto, il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania non comporta una violazione dell'art. 3 CEDU e di conseguenza non vi è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 6.2

È ora necessario determinare la questione dell'esistenza di motivi umanitari a norma dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 6.2.1

Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Con l'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, la cognizione del Tribunale si è ridotta ed esso può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Ovvero il Tribunale deve valutare da una parte se la SEM ha fatto uso di tale potere e dall'altra se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). Le considerazioni determinanti dell'autorità inferiore devono essere integrate nella motivazione della decisione ed è dunque necessario che la SEM indichi in maniera esplicita per quale ragione applica o meno la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora la decisione sia sostenibile tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem).

E. 6.2.2

Nel provvedimento querelato l'autorità inferiore ha rilevato che alle autorità tedesche è stata trasmessa la documentazione riguardante i ricorrenti e le stesse sono state informate circa la situazione medica di D._____. Le stesse avrebbero garantito, con scritto del 17 ottobre 2016, che le misure di appoggio attuate per il bambino potranno essere proposte anche in Germania, di modo che alla famiglia potrà essere organizzato il sostegno necessario in tempi brevi e con meno disagi possibili. Alla luce di ciò non vi sarebbe alcun motivo che giustificerebbe l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ed il trasferimento potrà essere effettuato.

E. 6.2.3

A dire degli insorgenti, l'autorità inferiore non si sarebbe confrontata con le conseguenze della fine del trattamento sul nucleo familiare. Inoltre, essi rammentano l'importanza delle misure di sostegno già messe in atto nel cantone E._____ e sollevano la questione dell'opportunità del loro trasferimento.

E. 6.2.4

Il Tribunale constata anzitutto che nel caso in disamina l'autorità di prime cure ha effettuato un esame materiale dell'esistenza di motivi umanitari, esercitando dunque di fatto il suo potere di apprezzamento. In secondo luogo, la SEM ha indicato nel provvedimento querelato i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'applicazione della clausola di sovranità e ciò secondo criteri oggettivi e trasparenti. Essa infatti, ritenuta la particolarità del caso di specie, ha richiesto delle garanzie alle autorità tedesche per la continuazione delle misure di sostegno messe in atto in Svizzera. Avendo ottenuto la garanzia di una presa a carico adeguata, in particolare che le medesime misure potranno essere previste pure in Germania, la SEM ha ritenuto possibile trasferimento degli interessati poiché l'interruzione dei trattamenti sarà solo temporanea e le misure di appoggio in favore della famiglia potranno essere prescritte in Germania in tempi brevi e con i minor disagi possibili. Ritenute queste considerazioni, la SEM ha dunque analizzato l'esistenza di motivi umanitari applicando dei criteri oggettivi e trasparenti, malgrado la preferenza degli interessati per il trattamento della loro domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1) e non vi è dunque motivo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 6.3

Infine, per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui i documenti trasmessi alle autorità tedesche sarebbero incompleti, il Tribunale rileva che la trasmissione di atti inerenti alla situazione medica degli insorgenti costituisce una questione di organizzazione del trasferimento e dunque di competenza delle autorità cantonali.

E. 7

Di conseguenza, vista l'inapplicabilità della clausola di sovranità da parte della Svizzera, la Germania è competente per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusti i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).

E. 8

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso la Germania confermata e le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria respinte. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 9

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 novembre 2016, non vengono prelevate spese processuali.

E. 10

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.